

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER GLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI DI CHIMICA A E CHIMICA B – PRIMO STRALCIO.

CUP J95B1000000005 - CIG 7776890CA3

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	2
2.1. Documenti di gara	2
2.2. Chiarimenti	3
2.3. Comunicazioni	3
3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	3
4. IMPORTO A BASE DI GARA	4
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI PRE-QUALIFICAZIONE E SELEZIONE – REQUISITI DEI PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI	
5.1. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ammessi al procedura di selezione	
5.2. Requisiti dei professionisti singoli o associati (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263)	5
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE	9
9. AVVALIMENTO	13
10. SUBAPPALTO	14
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA	15
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
13. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" BUSTA TELEMATICA	17
13.1. Domanda di partecipazione	17
13.2 Documento di gara unico europeo	20
13.3. Dichiarazione unitaria relativa al possesso dei requisiti	22
13.4. Documentazione a corredo	22
14. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE	
14.1. Esame delle domande di partecipazione	23
14.2. Disciplina generale delle sedute	24
14.3. Ammissione delle candidature	24
15. ULTERIORI INDICAZIONI	24
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25



1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria per gli interventi di messa a norma degli edifici di chimica A e chimica B – primo stralcio.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del **24.04.2019**, V serie speciale – contratti pubblici n. **48**, e sul Profilo di committente in data **24.04.2019**.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018, e avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, invitando tutti i candidati che presenteranno domanda e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).

Le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta tecnica ed economica saranno specificati nella lettera di invito che verrà trasmessa ai concorrenti selezionati ed invitati successivamente.

N.B. La procedura si svolge mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi degli artt. 52, 58 e 61 del Codice. In particolare la procedura sarà condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata "TuttoGare" (nel presente testo indicata semplicemente come "piattaforma"), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione delle domande di partecipazione e, successivamente, dell'Offerta e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. La piattaforma nella disponibilità dell'Università e il relativo accesso avviene mediante l'indirizzo Internet https://universitaperugia.tuttogare.it/selezionando l'opzione "Accedi".

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Attilio Paracchini, tel. 075 5855858 – fax 075 5856702 mail: attilio.parachini@unipg.it;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto del servizio, comprendente anche il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 2) Progetto preliminare delle opere
- 3) Bando di gara
- 4) Disciplinare di gara
- 5) Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina:

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-generali/atti-amministrativi-generali.

Si fa presente che tutti gli atti necessari per la partecipazione alla presente procedura sono a disposizione dei concorrenti con accesso libero, gratuito e incondizionato sul Profilo di committente dell'Università alla pagina "Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma. L'Università, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio di documenti di gara.



2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP attraverso la piattaforma telematica, entro e non oltre il **02.05.2019 ore 13:00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge, pertanto i concorrenti, partecipando alla gara, si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito.

Si sottolinea che è interesse di tutte le parti che le prescrizioni impartite ai candidati siano esattamente comprese; pertanto, i candidati sono invitati ad inoltrare al Responsabile del Procedimento ogni richiesta di chiarimento ritenuta utile alla comprensione degli atti di gara.

Si precisa che non saranno riscontrati i quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione della norma di settore e/o applicata allo specifico caso esposto dal candidato. Tanto premesso i quesiti che saranno riscontrati saranno solo quelli relativi a chiarire, se del caso, la presente procedura di gara e/o aspetti dei documenti tecnici ed amministrativi.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai candidati nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio oggetto del presente appalto comprende lo svolgimento delle seguenti attività, come ulteriormente dettagliate nel capitolato prestazione e descrittivo:

- progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Si evidenzia sin d'ora che la Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi di esecuzione del servizio successive alla progettazione definitiva.

L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.



4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dei servizi oggetto del presente disciplinare, posto a base di gara, ammonta a complessivi € 116.313,00, IVA ed oneri contributivi esclusi, comprensivo di spese accessorie e di rimborso spese. L'importo a base di gara è stato calcolato come descritto nell'elaborato "calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono stati stimati pari a zero, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI PRE-QUALIFICAZIONE E SELEZIONE – REQUISITI DEI PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI

5.1. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ammessi alla procedura di selezione

- 5.1.1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura purché in possesso dei requisiti qui di seguito indicati, nonché dei requisiti prescritti all'articolo 8 del disciplinare i seguenti soggetti:
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71240000-2 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

- 5.1.2. Le prestazioni professionali di coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono riservate ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo Decreto legislativo.
- 5.1.3. Le prestazioni professionali di professionista antincendio devono essere espletate da un tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lqs. 8 marzo 2006, n. 139.
- 5.1.4. Le unità minime stimate (persone fisiche) per l'espletamento del servizio di che trattasi sono pari a n. 2 unità, di cui almeno un architetto, con funzioni di capoprogetto e coordinatore delle prestazioni specialistiche, nonché di direttore dei lavori e coordinatore ufficio direzione lavori, e un professionista antincendio.

5.2. Requisiti dei professionisti singoli o associati (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263).

- 5.2.1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura (è obbligatoria la presenza di un architetto in quanto l'edificio si presume soggetto a tutela quale bene culturale, a motivo della presenza di un mosaico romano);
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'e-



sercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- c) possedere l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lqs. 8 marzo 2006, n. 139.
- 5.2.2. Requisiti delle società di professionisti

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1. i soci;
 - 2. gli amministratori;
 - 3. i dipendenti;
 - 4. i consulenti su base annua, muniti di partita iva che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- 5.2.3. Requisiti delle società di ingegneria

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

5.2.4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a. un libero professionista singolo o associato;
- b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 263/2016, ovvero indicate ai punti 5.2.2 e 5.2.3 del disciplinare un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;



- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
- 5.2.5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

- 6.1. Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano:
- ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- ➢ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- > cause di incompatibilità di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 6.2. L'accertamento dell'assenza di cause di esclusione e del possesso dei requisiti comporta:
- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
- a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come seque:
- per le ditte individuali: il titolare, i direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci, i direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari, i direttori tecnici;
- per gli altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e da entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale, in caso di società con due soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- per i liberi professionisti individuali: i liberi professionisti;
- per gli studi associati: i singoli liberi professionisti associati;
- per le società di professionisti/ingegneria: i soci professionisti muniti di rappresentanza/gli amministratori con potere di rappresentanza non professionisti;



- per i raggruppamenti temporanei di professionisti, costituiti o da costituire: tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento;
- soggetti titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- b) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti professionisti di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione;
- c) indicazione possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
- 2) I soggetti di cui all'articolo 46 del Codice devono indicare i professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
- professionisti dipendenti;
- professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
- 3) I soggetti indicati all'articolo 46 del Codice devono dichiarare:
- di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- 4) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa procedura non presentano domanda di partecipazione, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
- 5) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- 6.3. In caso di partecipazione alla procedura di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti, dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.



- 6.4. In caso di partecipazione alla procedura ristretta di professionisti non ancora costituiti in Raggruppamenti temporanei, i modelli di partecipazione dovranno essere presentati e sottoscritti, a pena d'esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l'impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 6.5. Non sono ammesse modificazioni, a pena d'esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato nella domanda di partecipazione presentata, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18, 19, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 6.6. Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e della tipologia di attività che ciascuno di essi svolgerà in caso di aggiudicazione. Deve, inoltre, essere indicata, già in sede di presentazione dell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni rientranti nelle prestazioni oggetto del contratto saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

- 6.7. I nominativi indicati nella domanda di partecipazione sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore.
- 6.8. Si ricordano i divieti previsti all'art. 24, comma 7, per gli affidatari di incarichi di progettazione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIA-RIA, TECNICA E PROFESSIONALE

8.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:



8.1.1. Requisiti di idoneità professionale

- 1) Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:
- iscrizione dei professionisti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Per l'ammissione alla procedura gli operatori economici devono disporre, in particolare, dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente, ed iscritti ai rispettivi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali:

- a) un architetto, con funzioni di capoprogetto e coordinatore delle prestazioni specialistiche, nonché di direttore dei lavori;
- b) un professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2006.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle succitate figure professionali tra quelle precedentemente indicate, garantendo comunque le unità minime richieste (persone fisiche) per l'espletamento del servizio, pari a n. 2 unità.

- 2) Per i soggetti organizzati in forma societaria:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto, ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 8.1.1, punto 1, (iscrizione negli appositi albi) deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuno dei professionisti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, che partecipano allo svolgimento dell'incarico.
- Il requisito di cui al precedente paragrafo 8.1.1, punto 1, lettere a) e b), deve essere dimostrato, singolarmente, dal/i professionista/i, del RTP che svolgerà/anno l'incarico.
- Il requisito di cui al precedente paragrafo 8.1.1, punto 2, relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice] deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

8.1.2. Requisiti di capacità organizzativa, economica e finanziaria

- Copertura assicurativa del candidato contro i rischi professionali, per un importo non inferiore al 20% del prezzo base del servizio pari ad € 23.262,60, stipulata in data antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed in corso di validità.

Il concorrente deve presentare copia conforme della relativa polizza in corso di validità.

Tale requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:



- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

8.1.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ovvero:

ID OPERE	L. 143/49	DM 18/11/1971	1,5 volte importo lavori
D.M. 17 giugno 2016	Classi e Categorie		Euro IVA esclusa
E.22	I/e	I/b	375.000,00
IA.01	III/a	I/b	97.500,00
IA.03	III/c	I/b	111.000,00
Sommano			583.500,00

Si precisa che:

- verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla direzione lavori.
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, si precisa che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

<u>Avvertenze</u>. Per quanto concerne il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale, si precisa che le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Si intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante, con atto formale, ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo).

<u>Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi</u>

- In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.



Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

- Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti non uniti al concorrente nella partecipazione alla gara, dovrà essere indicata solo la quota parte realizzata dal concorrente.
- b) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di due servizi di ingegneria e di architettura (cosiddetti "servizi di punta"), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a edifici scolastici o universitari vincolati quale bene culturale e comprendenti anche la messa a norma antincendio, per un importo totale dei lavori non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato riferito ai lavori del presente servizio da affidare; per ognuno dei servizi dovranno essere indicati il committente, il componente del raggruppamento che ha svolto il servizio, la persona fisica abilitata professionalmente responsabile, il periodo di esecuzione del servizio, la natura delle prestazioni effettuate, l'importo delle opere. I due servizi richiesti dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo concorrente e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta.

ID OPERE	L. 143/49	DM 18/11/1971	1,5 volte importo lavori
D.M. 17 giugno 2016	Classi e Categorie		Euro IVA esclusa
E.22	I/e	I/b	150.000,00
IA.01	III/a	I/b	39.000,00
IA.03	III/c	I/b	44.400,00
Sommano			233.400,00

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, i "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Per quanto concerne i «servizi di punta» si precisa che ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di n. 2 servizi il cui importo non sia inferiore al requisito minimo richiesto.

<u>Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi</u>

Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", come espressamente precisato da ANAC, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a



quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Pertanto, tale requisito dei **due servizi di punta** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale,** invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1.1. punto 1) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

c) Personale

- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura minima pari a 2 unità, stimate nel capitolato per lo svolgimento dell'incarico.
- Per i professionisti singoli e associati: devono partecipare in numero almeno pari alle unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico, pari a 2 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale



di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 (a mezzo PEC), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.



11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata TuttoGare, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet https://universitaperugia.tuttogare.it/, menù "Accedi"; pertanto:

- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal Sistema medesimo, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
- le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo" reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: 02 40 031 280.

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria ma esaustiva descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni e indicazioni fornite step by step dal sistema.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo https://universitaperugia.tuttogare.it/

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'operatore economico potrà partecipare alla procedura inviando la propria candidatura come di seguito.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura di gara, cliccare sul pulsante azzurro "Partecipa".

Accedendo, così, al pannello è possibile effettuare il caricamento della busta contenente la documentazione amministrativa, cliccando sul tasto Carica la documentazione.

Per caricare la documentazione è necessario:

- Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i file necessari firmati digitalmente;
- Selezionare l'archivio cliccando sul tasto Seleziona il file Busta Amministrativa;
- Scegliere una chiave personalizzata;
- Cliccare su carica.

Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al momento dell'invio della "busta" l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere custodita dall'operatore economico, nel caso in cui eccezionalmente sia richiesta dalla Stazione appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".

Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:

- Controllare l'integrità del file;



- Verificare la validità formale della firma digitale del file;
- Certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo per attestare che l'operatore economico ha inviato i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
- Criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.

Una volta caricata la "Busta" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA PARTECIPA-ZIONE" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.

Il Sistema non accetta buste presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione.

Si consiglia di inviare la propria candidatura con congruo anticipo in modo da consentire alla stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi collegati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione (ogni concorrente deve produrre e sottoscrivere il suo DGUE e la sua domanda di partecipazione) devono essere sottoscritte con firma digitale valida dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia dichiarata conforme all'originale della relativa procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" BUSTA TELEMATICA

La documentazione amministrativa da presentare e caricare sulla piattaforma telematica è costituita da:

- a. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative <u>per ciascun operatore economico</u> <u>partecipante a qualsiasi titolo (singolo operatore economico, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, ausiliario);</u>
- b. DGUE per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (singolo operatore economico, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, ausiliario);
- c. dichiarazione unitaria relativa al possesso dei requisiti;
- d. documentazione a corredo;
- e. documentazione ulteriore, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La Domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida dal Legale Rappresentante del candidato. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

La Domanda contiene l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;



- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

La domanda di partecipazione contiene anche le seguenti Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, con la compilazione della domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara i sequenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.



Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- 4. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
- 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6. accetta il patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: <a href="http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/atti-am
- 7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per ciascun operatore economico partecipante (candidato, componente di Raggruppamento temporaneo di progettazione, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni/documentazione, attestanti:

- 11. il possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 8 del disciplinare (condizioni dichiarate alla Parte IV del DGUE);
- 12. copia, corredata di attestazione di conformità, della copertura assicurativa del candidato contro i rischi professionali, per un importo per un importo non inferiore al 20% del prezzo base del servizio pari ad € 23.262,60, stipulata in data antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed in corso di validità.



N.B. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nella domanda o nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla CCIAA, atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di rami d'azienda, ecc.

Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini della procedura.

13.2 Documento di gara unico europeo

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite la piattaforma telematica.

Al fine di agevolare gli operatori economici concorrenti, la Stazione Appaltante rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che l'operatore economico dovrà importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione.

N.B. Il file recante DGUE, in quanto predisposto in formato .xml, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato (mediante tasto destro del mouse) in una cartella del pc per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

- 1. Precisare di essere un "operatore economico";
- 2. Selezionare l'operazione "importare un DGUE";
- 3. Importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato DGUE.xml pubblicato dalla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione di gara;
- 4. Compilare e sottoscrivere digitalmente il documento.

Pertanto nella busta telematica contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel servizio web della Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo a disposizione dalla Stazione appaltante.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.



Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

<u>Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:</u>

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3. Dichiarazione unitaria relativa al possesso dei requisiti

Il concorrente deve presentare la dichiarazione unitaria relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di cui al precedente art. 8, redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e con-tenente tutte le informazioni e dichiarazioni relative.

Qualunque sia la forma di partecipazione alla procedura deve essere presentata un'unica dichiarazione unitaria.

La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

13.4. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 4. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta;
- 5. nel caso di consorzi stabili:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;



- 6. nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

7. nel caso di avvalimento:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
- attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Sul contratto di cui sopra devono essere esplicitate in modo evidente e senza possibilità di interpretazione errata l'entità, la qualità e la durata delle risorse messe a disposizione. Con ciò si intende: se e quali risorse umane, se e quali attrezzature, se e quali mezzi, se e quali risorse economiche e giuridiche e quant'altro necessario per la necessaria verifica della congruità e dell'attendibilità della prova fornita al fine di garantire la buona esecuzione dell'appalto e della concessione. Tali elementi dovranno poi risultare anche dall'offerta tecnica ed essere congruenti con le modalità di esecuzione rappresentati al fine della corretta valutazione da parte della commissione di gara.

14. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE

14.1. Esame delle domande di partecipazione

- 14.1.1. Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale, previsti nel presente disciplinare, sono affidate al Responsabile unico del procedimento (RUP).
- 14.1.2. A norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente interessato sarà chiamato a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, così come espressamente indicato al precedente art. 12.



- 14.1.3. Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno invitati, con successiva lettera di invito, a presentare, entro un termine perentorio, la loro offerta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
- 14.1.4. Si precisa che l'Amministrazione potrà procedere all'espletamento della gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione ritenuta valida.
- 14.1.5. Le norme integrative in ordine alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, saranno indicate nelle successive Lettere di Invito che saranno trasmesse ai concorrenti prequalificati.

14.2. Disciplina generale delle sedute

Le operazioni di Esame delle domande di partecipazione, testé descritte, si svolgono in seduta riservata.

Il verbale delle operazioni è riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice.

14.3. Ammissione delle candidature

- 14.3.1. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dei plichi, gli operatori economici:
- a) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per il raggruppamento o consorzio;
- b) consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, o che mettono a disposizione del consorzio i propri requisiti relativi alla gara, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma; l'esclusione opera sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
- c) ausiliari, che hanno presentato domanda di partecipazione autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio con operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti; l'esclusione opera sia per l'operatore economico ausiliario che per gli operatori economici che hanno fatto ricorso all'avvalimento.
- 14.3.2. Sono altresì esclusi gli operatori economici che:
- a) in una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, da disposizioni di attuazione del Codice di carattere vincolante o dal presente Disciplinare, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- b) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. ULTERIORI INDICAZIONI

I candidati selezionati verranno invitati a presentare offerta, come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si precisa che, in questa prima fase di presentazione delle domande di partecipazione, non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale An-



ticorruzione (FAQ "Contributi in sede di gara" ANAC, n. 22 - aggiornamento al 9 giugno 2016: "In caso di procedure ristrette, o di procedure negoziate in quale fase l'operatore economico deve pagare il contributo? L'operatore economico deve dimostrare l'avvenuto pagamento in fase di presentazione dell'offerta.).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del Codice, il diritto d'accesso è differito, nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice, fino all'approvazione dell'aggiudicazione non verrà comunicato, neppure telefonicamente, l'esito della gara.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, il RUP, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti.

L'Università si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente

F.to Dott. Maurizio Padiglioni